

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 474)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**
(DAL FALCO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
(FORLANI)

col **Ministro delle Finanze**
(PANDOLFI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(MORLINO)

col **Ministro del Tesoro**
(STAMMATI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(MARCORA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(DONAT-CATTIN)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1977

Importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed
avanzi animali da e per i paesi della Comunità economica
europea. Soppressione diritti fissi di visita sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — In data 14 dicembre 1972 la Corte di giustizia della CEE si pronunciò nel senso che vanno considerati tasse di effetto equivalente ai dazi doganali (e quindi non più percepibili ai sensi dell'articolo 12 del trattato istitutivo della CEE e

dell'articolo 22 del regolamento della CEE n. 805 del 27 giugno 1968) « gli oneri pecuniari riscossi, per ragioni di controllo sanitario, al momento del passaggio della frontiera, qualora tali oneri siano determinati secondo propri criteri di calcolo, non com-

parabili con i criteri di quantificazione dell'onere pecuniario gravante sulle analoghe merci nazionali ».

I diritti fissi per la visita sanitaria ai confini del bestiame, delle carni e dei prodotti di origine animale, previsti dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, e determinati nella tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239 — sulla base della pronuncia succitata —, non possono ritenersi comparabili con l'onere pecuniario gravante sui prodotti nazionali, in quanto questi ultimi sono soggetti soltanto agli oneri relativi alle visite sanitarie presso i comuni di destinazione (per le carni) o di macellazione (per il bestiame), oneri che gravano — ai sensi delle vigenti norme — su tutto il bestiame e tutte le carni, siano essi di provenienza nazionale o estera.

Per alcuni prodotti di origine animale, inoltre, non è previsto analogo onere pecuniario sul piano nazionale, cosicchè quelli in importazione od in esportazione dai Paesi CEE sono gravati di un onere che non ha alcun riscontro per quelli nazionali.

Ciò posto, si pone con viva urgenza il problema di regolarizzare la posizione italiana nei confronti della CEE, anche perchè con specifiche sentenze della Corte di giustizia concernenti ditte italiane (Marimex s.p.a. e Concerie Bresciani) è stato ribadito e puntualizzato che deve essere considerato come tassa di effetto equivalente ai sensi degli articoli 9, 12, 13 e 16 del Trattato CEE, nonchè delle rispettive disposizioni contenute in altri atti adottati in virtù del Trattato medesimo: « un onere pecuniario, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, di qualsiasi importo, imposto per ragioni di controllo veterinario sanitario dei prodotti importati o da importare, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato, non abbia alcun effetto discriminatorio e protezionistico, salvo che i prodotti nazionali similari siano gravati da un onere similare percepito secondo criteri identici ed in uno stadio di produzione similare in modo tale che possano essere considerati soggetti ad un regime di contributi interni che gravano sistematicamente e nel medesimo modo su prodotti nazionali e su prodotti che attraversano la frontiera ».

Nè i diritti fissi in questione possono considerarsi come corrispettivo della prestazione di un servizio, poichè è evidente che la visita sanitaria ai confini ha come fondamento la tutela della salute pubblica, nonchè del patrimonio zootecnico nazionale per quanto concerne il pericolo di contagio di malattie infettive e diffuse degli animali di allevamento.

Di recente la Commissione delle Comunità europee ha manifestato l'intenzione di continuare la procedura prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE nei confronti dell'Italia, ritenendo che in relazione alla mancata soppressione del pagamento dei diritti in questione il nostro Paese abbia mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato stesso.

Pertanto questo Ministero ha predisposto l'unito disegno di legge la cui formulazione è stata concordata nel corso dell'ultima riunione interministeriale in materia, tenutasi presso l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio in data 30 settembre 1976, presenti i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze e degli altri Dicasteri interessati.

Va precisato che la dizione contenuta nell'articolo 1 di « prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli » va considerata alla luce di quanto previsto dall'articolo 38 del Trattato istitutivo CEE, il quale prevede che per prodotti agricoli si intendono anche i prodotti « dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti ».

La disposizione di cui all'articolo 2 è stata introdotta al fine di stabilire chiaramente una giusta perequazione di trattamento fra i prodotti esteri specificati all'articolo 1 e gli analoghi prodotti nazionali, i quali sono tuttora soggetti al pagamento delle tariffe relative alle visite sanitarie previste dalla legge, presso i comuni di destinazione del bestiame e delle carni (art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Tutto ciò premesso, si richiama l'attenzione sulla già nota pressante urgenza di approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonchè sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero dei Paesi associati.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 13 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e quanto a lire 4 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.